

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1982, n. 348.

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Art. 2.

Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempimento del debitore principale ed incameramento della cauzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA —
ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

MODULARIO
1 27



ASSITALIA
06. DIC. 1979
DIREZIONE GENERALE

Roma, 16 Novembre 1979

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione generale delle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo

Prot. N° 821370 *Alligati*

Alle Compagnie di Assicurazione
LORO SEDI

- Alle Rappresentanze generali
per l'Italia delle Compagnie
estere di assicurazioni

Risposta al Foglio N° LORO SEDI
del

OGGETTO : Aggiornamento dei
criteri di gestione dei rami
"Credito" e "Cauzioni".

- All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA

via della Frezza n. 70

00186 R O M A

- All'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni

00100 R O M A

CIRCOLARE N° 433

Questo Ministero determinò le modalità di esercizio dei rami "credito" e "cauzioni" con circolare n. 145 del 7 gennaio 1960.

Si è ora rilevato, a distanza di oltre 19 anni, che la regolamentazione dell'esercizio dei rami predetti risulta in alcuni casi superata dagli sviluppi manifestatisi durante il periodo considerato nell'economia nazionale, nella legislazione e nella pratica operativa.

Infatti la copertura assicurativa è stata estesa a nuove forme per effetto delle leggi emanate per l'incentivazione della economia quali, a mero titolo di esempio, nel ramo credito, quelle relative ai crediti ipotecari agevolati all'industria, all'artigianato ed alla agricoltura e, nel ramo cauzioni, quelle relative al rimborso anticipato dell'IVA, ed alla rateazione del pagamento dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sul l'incremento del valore degli immobili (INVIM).

Si è in particolare manifestata la tendenza di considerare assicurabili talune operazioni di carattere industriale, come i mutui industriali agevolati od altre forme di credito, purché i finanziamenti siano assistiti da garanzie reali.

Il presente documento è proprietà esclusiva del Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

I mutui a carattere industriale debbono pertanto essere assistiti da ipoteca su immobili e da privilegio speciale sui macchinari; essi inoltre devono essere destinati all'ampliamento e all'ammodernamento di iniziative già esistenti e non alla realizzazione di nuove.

Il nuovo testo di circolare, riportato in appresso, non apporta modifiche sostanziali alla precedente normativa che conserva in pieno la propria validità, ma la perfeziona introducendo le forme sopraindicate, che si sono dimostrate di indubbia utilità sia sul piano economico che finanziario.

Per quanto attiene il ramo credito si conferma che "sono comunque esclusi dall'esercizio assicurativo i rischi relativi a operazioni creditizie di carattere finanziario" e si integra il concetto come segue: "nonché quelli relativi ad operazioni di finanziamento generico", allo scopo di escludere dall'esercizio del ramo credito i rischi relativi a crediti concessi in modo generico e cioè senza destinazione specifica. Tali rischi costituirebbero delle vere e proprie operazioni di carattere finanziario e non sarebbero quindi assicurabili, mentre possono formare oggetto di copertura assicurativa i rischi connessi a specifiche operazioni di finanziamento, destinati cioè all'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di beni o gruppi di beni (immobili, macchinari, attrezzature, ecc.).

Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo credito possono pertanto assumere i rischi relativi alle garanzie richieste per la concessione di mutui agevolati, a norma di leggi nazionali e/o regionali, emanati per la incentivazione e lo sviluppo dei vari settori dell'economia nazionale. Detti rischi, anche se assunti con polizze fidejussorie in aderenza alla impostazione dei rapporti, quale prevista dalle leggi predette, debbono ritenersi inclusi nel ramo credito.

In ogni caso potranno essere assicurati solo crediti assistiti da garanzia reale, mentre si potrà prescindere dal requisito di cui alla lettera d) del punto II della circolare n. 145, che prevede la stipula di contratti in forma globale.

Lo scoperto previsto alla lettera e) del citato punto II non deve essere richiesto soltanto ove la garanzia assicurativa abbia durata non superiore ai 2/3 del periodo di ammortamento del mutuo: in questo caso lo scoperto obbligatorio da considerarsi all'atto della stipula del contratto viene trasformato in "scoperto nel tempo" e cioè nell'ultima fase della durata del mutuo e ciò allo scopo di responsabilizzare l'Istituto bancario, realiz-

zando - seppure in altro modo - ma egualmente efficace, il fine che ci si propone di raggiungere ricorrendo allo scoperto obbligatorio.

Confermato il contenuto del ramo cauzioni; quale previsto dalla citata circolare n. 145, si è però rilevato che alcune leggi di successiva emanazione - quali, ad esempio, quelle relative alla rateizzazione di imposte di successione ed al pagamento periodico o differito di dazi doganali - prevedono la prestazione di garanzia, con polizza fidejussoria, dell'adempimento " di dare".

Si è quindi integrata la definizione del contenuto del ramo cauzioni nel senso che - ove previsto da apposite leggi - può essere emessa una polizza fidejussoria a garanzia del pagamento di tributi, anche ove non sia ipotizzato l'inadempimento ad una obbligazione primaria "di fare o di non fare" oppure la violazione di un determinato dovere di condotta.

Le imprese dovranno gestire i rischi di questi rami secondo le modalità previste al punto IV della richiamata circolare n. 145, mentre per la costituzione delle riserve si dovranno osservare le norme stabilite all'ultimo comma della lettera a) del punto IV - E-1) terzo comma della circolare medesima sino a quando non verrà emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 30 VI comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295.

L'importo dei premi di questi rami dovrà essere indicato in bilancio mediante compilazione del modello 7 quale previsto dal D.P.R. 14.XII.1978 relativo al ramo credito.

Tutto ciò premesso, le norme che dovranno essere rispettate dalle imprese per l'esercizio del ramo credito e del ramo cauzioni, sono le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI

I. DISTINZIONE DEI RAMI

Le "assicurazioni del credito" e le "assicurazioni di cauzioni" costituiscono, ad ogni effetto, due rami distinti delle assicurazioni contro i danni. Pertanto, per l'esercizio di ciascuno di essi occorre una separata autorizzazione amministrativa con la specificazione dell'autorizzazione stessa delle categorie che, fra quelle appresso indicate, le imprese richiedenti intendono esercitare.

II. CARATTERI FONDAMENTALI DELLE "ASSICURAZIONI DEL CREDITO"

Le forme di assicurazione del credito che costituiscono questo ramo presentano le seguenti caratteristiche :

- a) il contratto è stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell'interesse e per conto del creditore);
- b) l'interesse in rischio riguarda unicamente le seguenti forme di credito che costituiscono altrettante distinte categorie assicurative:
 - 1) crediti commerciali: l'assicurazione concerne i crediti a breve termine derivanti da rapporti di compravendita sul mercato interno fra commercianti; ("du"?)
 - 2) crediti all'esportazione: l'assicurazione concerne i crediti derivanti dal commercio con l'estero;
 - 3) vendita a rate: l'assicurazione concerne i crediti di imprenditori, relativi a vendite a rate ad altri imprenditori od a privati ed assistiti da garanzia reale o riserva della proprietà (a favore dell'Assicurato);
 - 4) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale: l'assicurazione concerne i crediti singoli assistiti da garanzia ipotecaria o, se agevolati ai sensi di leggi speciali, anche da altra garanzia reale;
 - 5) crediti derivanti da contratti di leasing.

Sono comunque esclusi dall'esercizio assicurativo i rischi relativi ad operazioni creditizie di carattere finanziario, nonché quelli relativi ad operazioni di finanziamento generico.

- c) Il rischio garantito è soltanto quello della perdita cosiddetta definitiva, totale o parziale, del valore del credito per insolvenza del debitore accertata o manifestata o presunta nei modi e nei termini che la polizza dovrà stabilire e derivante dalle ordinarie vicende della vita economica;
- d) il contratto deve essere stipulato in forma globale (e cioè riferito a tutti i debitori dell'assicurato o almeno a gruppi omogenei di essi) salvo ipotesi eccezionali o caratteristiche (ad es. crediti di cui al punto b) n.2 e 4);
- e) il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato.

III. CARATTERI FONDAMENTALI DELLE "ASSICURAZIONI DI CAUZIONI"

Costituiscono il contenuto di questo ramo quei contratti che assolvono alla stessa funzione giuridico-economica (e pertanto sono sostitutivi) di una cauzione in danaro od in altri beni reali che un determinato soggetto (normalmente il contraente l'assicurazione) è tenuto a costituire a favore della Pubblica Amministrazione o di un privato (l'assicurato beneficiario della prestazione dell'assicuratore), al fine di garantire l'adempimento di una sua futura eventuale obbligazione pecuniaria a titolo di risarcimento di danno o di penale, ovvero di pagamento di un tributo, obbligazione che potrà sorgere a suo carico qualora egli violi in avvenire una determinata o determinate obbligazioni primarie sostanzialmente o prevalentemente di fare o di non fare o determinati doveri di condotta derivanti:

- 1) da rapporti di collaborazione subordinata (contratto di lavoro o di impiego) ovvero anche non subordinata (contratto di agenzia, di commissione, ecc.) nonchè dalla attribuzione di funzioni pubbliche o private (c.d. assicurazioni di fedeltà in senso lato);
- 2) da rapporti contrattuali con privati o con la Pubblica Amministrazione per appalti per l'esecuzione di opere o prestazioni di servizi (gestioni esattoriali, gestioni di rivendita di genere di monopolio, ecc.);
- 3) direttamente dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione (rimborso anticipato dell'IVA, riesportazione di merci o di prodotti in regime di temporanea importazione, trasferimento di merci o di beni da dogana a dogana, rientro di autoveicoli dall'estero, ecc.),
- 4) Rientra altresì nel ramo cauzioni la prestazione di garanzie dell'adempimento "di dare", ove previste da apposite leggi, a fronte del pagamento dei tributi (pagamento periodico o differito di dazi doganali, rateazione del pagamento delle imposte di successione o dell'INVM, ecc.).

IV. MODALITA' PER LA GESTIONE DEI RAMI

- a) Assunzione e selezione dei rischi: le imprese già autorizzate e quelle che chiedono l'autorizzazione saranno tenute ad esporre i criteri tecnici che seguono e, rispettivamente, che si propongono di seguire nella valutazione dei singoli rischi con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi di informazione sui soggetti garantiti;

- b) statistica: le imprese autorizzate dovranno tenere aggiornata la statistica dei dati relativi a rischi assunti (premi, capitali garantiti, sinistri pagati e riservati) e ripartiti secondo le categorie indicate ai paragrafi II e III;
- c) riassicurazione: le imprese autorizzate saranno tenute a comunicare annualmente a questo Ministero, ad integrazione dei dati che già vengono trasmessi i criteri tecnici adottati per la riassicurazione per ognuna delle categorie di cui ai paragrafi II e III, e ciò anche al fine di mettere in evidenza la misura degli impegni che restano a carico della impresa stessa;
- d) evidenza dei rischi assunti: per il ramo credito (categoria credito commerciale ed esportazione) e per il ramo cauzioni (esclusa la cauzione per fedeltà) le imprese autorizzate dovranno tenere un apposito schedario dei rischi assunti per l'evidenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi di ciascun rischio e delle relative modificazioni nel corso del contratto;
- e) riserve tecniche: (in attesa del D.M. previsto dall'art.30 della legge 10 giugno 1973, n.295).
- 1) riserve premi : qualora le imprese non effettuino il calcolo delle "riserve premi" per ogni contratto tenendo conto delle caratteristiche dei rischi e della durata delle garanzie, le imprese stesse dovranno attenersi, per la costituzione delle riserve, ai seguenti criteri:
- a) ramo crediti: la riserva premi da costituire per i rischi assunti nell'esercizio è fissata in misura non inferiore al 50% dei premi lordi, dedotte le spese d'acquisizione e le imposte, relative ai rischi stessi.
Per i rischi assunti negli esercizi precedenti a quello considerato ed ancora in corso, deve essere riportata, in aggiunta, la stessa riserva dell'esercizio precedente.
Qualora si tratti di crediti estinguibili ratealmente, la riserva per i rischi assunti negli esercizi precedenti sarà calcolata nella misura del 65% del premio corrispondente alle rate del credito ancora a scadere.
- b) ramo cauzioni: la riserva premi deve corrispondere al totale risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali medie:

Premi dell'esercizio: 50%

Premi degli esercizi precedenti a quello considerato:

ultimo esercizio	35%
penultimo esercizio	30%
terzultimo esercizio	10%
quartultimo esercizio	5%

Dette percentuali si intendono riferite ai premi lordi, dedotte le spese d'acquisizione e le imposte, relative ai rischi stessi.

- 2) riserve sinistri: la riserva sinistri verrà determinata sinistro per sinistro e con i criteri prudenziali che detti rami chiedono, non esclusa la costituzione di speciali fondi di riserva per il caso di catastrofe a cui sono particolarmente esposte talune categorie di rischi.

V. NUOVE AUTORIZZAZIONI


Le imprese che intendono essere autorizzate all'esercizio dei rami in parola dovranno, unitamente alla prescritta documentazione, presentare il testo delle relative condizioni di polizza che si propongono di adottare. L'autorizzazione sarà concessa previo, fra l'altro, accertamento della conformità di tali condizioni contrattuali alle sopra indicate caratteristiche individuatrici dei rami stessi.

Ogni eventuale modificazione ed aggiunta apportata alle condizioni di polizza inizialmente adottate, dovrà essere comunicata a questo Ministero.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di adempimento da parte delle imprese interessate.

p.c.c.:

Il Consigliere ministeriale



IL MINISTRO

f.to Bisaglia



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale delle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo

Roma, 8 ottobre 1981

Al-A tutte le imprese di
Assicurazione che esercitano
i rami Credito e Cauzione

LORO SEDE I
Risposta al Telex N.
del

Prot. N. 817811 Allegati

OGGETTO: Emissione di polizze rami credito e cauzione - moda-
lità di assunzione dei rischi ASSITALFA

All. avv. Maurizio

17 OTT. 1981
DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 474

Gli Enti e le imprese di assicurazione in indiriz-
zo, nell'emissione di polizze dei rami credito e cauzione,
debbono osservare criteri di particolare cautela, operando
esclusivamente sulla base di complete istruttorie tecnico-in-
formative atte ad evidenziare sia la natura e le caratteri-
stiche dei rischi da garantire sia la validità patrimoniale
ed economica nonché la serietà ed affidabilità dei soggetti
obbligati nel cui interesse la garanzia viene richiesta.

A tal fine è necessario acquisire una raccolta dei
dati, la più ampia possibile, e tra l'altro:

- a) informazioni bancarie e/o di ragguglierie riguardanti il
debitore-obbligato;
- b) situazioni patrimoniali aggiornate e/o bilanci di recente
data;
- c) certificato di vigenza dal quale risulti altresì che non
sono in corso procedure concorsuali a carico della socie-
tà garantita;
- d) notizie o documenti atti ad identificare e valutare l'ob-
bligazione oggetto della garanzia ed altri elementi ogget-
tivi del rischio, quali l'entità della garanzia, la dura-
ta, le modalità di copertura ecc.;
- e) notizie su eventuali pendenze nei confronti dell'Ammini-
strazione Finanziaria e degli Istituti previdenziali
(INAIL, INPS);
- f) esame accurato della denuncia IVA, con speciale riferimen-
to alla compatibilità con i dati di bilancio, nel caso di

in risposta al telex n. 817811 del 8 ottobre 1981
 Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

garanzia relativa al rimborso anticipato dell'IVA; //

- g) ogni altro dato atto a completare il quadro valutativo del rischio quale: informazioni sui precedenti professionali ed operativi del debitore-obbligato, notizie sull'andamento e sulle prospettive dello specifico settore di attività, ecc.-

Si fa altresì presente che la gestione dei predetti rami deve essere affidata a personale specializzato che possa usare strutture adeguate perché, nella valutazione dell'assumibilità dei rischi, sia curato che non concorrano elementi di giudizio estranei a quelli indicati in precedenza.

In particolare per i rischi e gli affidamenti di importo elevato, gli Enti e le Imprese di assicurazione dovranno dar luogo ad una più ampia possibile ripartizione degli stessi attraverso gli strumenti della coassicurazione e/o riassicurazione, tenendone evidenza per ogni singola polizza emessa.

Per ogni garanzia od affidamento concesso deve essere conservata, per il periodo di cui all'art. 2220 c.c., la raccolta completa della documentazione informativa patrimoniale e tutti gli eventuali, altri documenti sulla cui scorta il rischio è stato assunto.

Le imprese in indirizzo sono pregate di comunicare a questo Ministero l'avvenuta ricezione della presente circolare confermandone l'osservanza.

IL MINISTRO

F.to Marcora

Per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

CIRCOLARE N° 145

Roma, 7 gennaio 1960

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
E DEL COMMERCIO

Ispettorato Assicurazioni Private

Servizio II° Divisione V°
Prot. n. 480025

ALLE SOCIETA' DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI

ALLE RAPPRESENTANZE GENERALI PER
L'ITALIA DELLE SOCIETA' ESTERE DI
ASSICURAZIONI

Oggetto: Modalità di esercizio dei rami "credito" e "cauzioni". -

Questo Ministero, tenuto conto delle peculiari caratteristiche tecniche dei rami "credito" e "cauzioni", ha da tempo posto allo studio, su conforme parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, le norme per disciplinare il loro esercizio nel quadro della vigente legislazione in materia.

Al riguardo la Commissione consultiva nell'adunanza plenaria del 21 dicembre u.s., ha espresso parere favorevole sull'adozione dei seguenti criteri e modalità da seguire nella gestione tecnico-amministrativa degli anzidetti rami e delle rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi.

DISPOSIZIONI GENERALI

I. DISTINZIONE DEI RAMI

Le "assicurazioni del credito" e le "assicurazioni di cauzioni" costituiscono, ad ogni effetto, due rami distinti delle assicurazioni contro i danni. Pertanto, per l'esercizio di ciascuno di essi occorre una separata autorizzazione amministrativa con la specificazione nell'autorizzazione stessa delle categorie che, fra quelle appresso indicate, le imprese richiedenti intendono esercitare.

II. CARATTERI FONDAMENTALI DELLE "ASSICURAZIONI DEL CREDITO"

Le forme di assicurazione del credito che costituiscono questo ramo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) il contratto è stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell'interesse e per conto del creditore);
- b) l'interesse di rischio riguarda unicamente le seguenti forme di credito che costituiscono altrettante distinte categorie assicurative:
 - 1) crediti commerciali: l'assicurazione concerne i crediti a breve termine derivanti dai rapporti di compravendita sul mercato interno fra commercianti;
 - 2) crediti d'esportazione: l'assicurazione concerne i crediti derivanti dal commercio con l'estero;
 - 3) vendite a rate: l'assicurazione concerne i crediti di imprenditori derivanti da vendite a rate ad altri imprenditori od a privati;

./.

- 4) crediti ipotecari ed agrari: l'assicurazione concerne i crediti singoli assistiti da garanzia ipotecaria o derivanti da operazioni speciali di credito agrario.

Sono comunque esclusi dall'esercizio assicurativo i rischi relativi ad operazioni creditizie di carattere finanziario.

- c) il rischio garantito è soltanto quello della perdita cosiddetta definitiva, totale o parziale, del valore del credito per insolvenza del debitore accertata e manifestata o presunta nei modi e nei termini che la polizza dovrà stabilire e derivante dalle ordinarie vicende della vita economica;
- d) il contratto deve essere stipulato in forma globale (e cioè riferite a tutti i debitori dell'assicurato e almeno a gruppi omogenei di essi) salvo ipotesi eccezionali e caratteristiche (ad es. crediti alla esportazione e crediti ipotecari ed agrari);
- e) il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico delle Assicurato.

III. CARATTERI FONDAMENTALI DELLE "ASSICURAZIONI DI CAUZIONI"

Costituiscono il contenuto di questo ramo quei contratti che assolvono alla stessa funzione giuridico-economica (e pertanto sono sostitutivi) di una cauzione in denaro ed in altri beni reali che un determinato soggetto (normalmente il contraente l'assicurazione) è tenuto a costituire a favore della Pubblica Amministrazione o di un privato (l'assicurato beneficiario della prestazione dell'assicuratore), al fine di garantire l'adempimento di una sua futura eventuale obbligazione pecuniaria a titolo di risarcimento di danno o di penale, ovvero il pagamento di un tributo, obbligazione che potrà sorgere a suo carico qualora egli violi in avvenire una determinata o determinante obbligazione primaria sostanzialmente e prevalentemente di fare o determinati doveri di condotta derivanti:

- 1) da rapporti di collaborazione subordinata (contratto di lavoro o di impiego) ovvero anche non subordinata (contratto di agenzia, di commissione, ecc.) nonché dalla attribuzione di funzioni pubbliche e private (cosiddette assicurazioni di fedeltà in senso lato);
- 2) da rapporti contrattuali con privati e con Pubblica Amministrazione per appalti per l'esecuzione di opere e prestazioni di servizi (gestioni di rivendita di genere di monopolio, ecc.);
- 3) direttamente dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione (riesportazione di merci e di prodotti in regime di temporanea importazione, trasferimento di merci e di beni da dogana, rientro di autoveicoli dall'estero, rimborso di tributi, ecc.).

IV. MODALITA' PER LA GESTIONE DEI RAMI

- A) Assunzione e selezione dei rischi: le imprese già autorizzate e quelle che chiedono l'autorizzazione saranno tenute ad esporre i criteri tecnici che seguono e, rispettivamente, che si propongono di seguire nella valutazione dei singoli rischi con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi di informazione sui soggetti garantiti;
- B) Statistica: Le imprese autorizzate dovranno tenere aggiornata la statistica dei dati relativi ai rischi assunti (premi, capitali garantiti, sinistri pagati e riservati) e ripartiti secondo le categorie indicate ai paragrafi II e III;
- C) Riassicurazione: Le imprese autorizzate saranno tenute a comunicare annualmente a questo Ministero, ad integrazione dei dati che già vengono trasmessi con gli appositi moduli (A e B) i criteri tecnici adottati per la riassicurazione per ognuna delle categorie di cui ai paragrafi II e III e cioè anche al fine di mettere in evidenza la misura degli impegni che restano a carico dell'impresa stessa;
- D) Evidenza dei rischi assunti: per il ramo credito (categoria credito commerciale ed esportazione) e per il ramo cauzioni (esclusa la cauzione per fedeltà) le imprese autorizzate dovranno tenere in apposito schedario dei rischi assunti per l'evidenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi di ciascun rischio e delle relative modificazioni nel corso del contratto;
- E) Riserve tecniche:
- 1) Riserve premi: Qualora le imprese non effettuino il calcolo delle "riserve premi" per ogni contratto tenendo conto delle caratteristiche dei rischi e della durata delle garanzie, le imprese stesse dovranno attenersi, per la costituzione delle riserve, ai seguenti criteri, da applicarsi con la gradualità che sarà comunicata da questo Ministero, in occasione delle istruzioni relative alla redazione del bilancio per l'esercizio 1959.
- a) Ramo crediti: la riserva premi da costituire per i rischi assunti nell'esercizio è fissata in misura non inferiore al 50% dei premi compresi gli accessori, escluse le tasse, relativi ai rischi stessi.
- Per i rischi assunti negli esercizi precedenti a quello considerato ed ancora in corso, deve essere riportata, in aggiunta, la stessa riserva dell'esercizio precedente.
- Qualora si tratti di crediti estinguibili ratealmente, la riserva per i rischi assunti negli esercizi precedenti sarà calcolata nella misura del 65% del premio corrispondente alle rate del credito ancora a scadere.
- b) Ramo cauzioni: La riserva premi deve corrispondere al totale risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali medie:
- Premi dell'esercizio: 50%